Avv. GIUSEPPE RUSCONI
Via Visconti di Modrone n. 2
Tel. 02 777[illegible]1 - Fax 02 77735333
20122 MILANO

Resta e Associati
avvocati@reassociati.eu
Via della Fontanella di Borghese, 60
00186 Roma - Tel. 06.687.6601 Fax 06.687.6696

Tribunale Ordinario di Milano

Comparsa di costituzione e risposta

(CONSORZIO QUARTIERE AFFARI)

Per: **ASIO S.r.l.**, con sede in Milano, Via Tiziano, n. 32, P.IVA n. 13232740152, in persona del Consigliere di Amministrazione e legale rappresentante Dott. Vincenzo Lento, rappresentata e difesa in virtù di procura a margine del presente atto dall'Avv. Fiorenza Resta (Cod. Fisc. RST FNZ 55A50 D612J), unitamente all'Avv. Carlo A. Rotili (Cod. Fisc. RTL CLL 53S19 G148X), ed altresì rappresentata dall'Avv. Giuseppe Rusconi (Cod. Fisc. RSC GPP 41M19 C933I), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Via Visconti di Modrone, 2

- convenuta -

Contro: **CONSORZIO QUARTIERE AFFARI**, in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. Paolo Capè)

- attrice -

e: **ASTALDI S.p.A.**, in persona del legale rappresentante pro tempore

- altra convenuta -

Nella qualità di Consigliere di Amministrazione e legale rappresentante della Asio S.r.l., informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, in ogni sua fase e grado, l'Avv. Fiorenza Resta e l'Avv. Carlo A. Rotili del Foro di Roma ed altresì a rappresentarmi l'Avv. Giuseppe Rusconi del Foro di Milano, conferendo ai suddetti, anche disgiuntamente fra loro, ogni più ampia facoltà di legge compresa quella di farsi sostituire, chiamare terzi in causa, spiegare domande riconvenzionali, conciliare e transigere la controversia.
Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Rusconi, in Milano, Via Visconti di Modrone, 2.
Dichiaro espressamente di avere ricevuto l'informativa ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 ed autorizzo conseguentemente i suddetti legali al trattamento dei miei dati personali.

La firma è autentica

* * *

Con atto di citazione notificato in data 28.02.2012 il Consorzio Quartiere Affari conveniva in giudizio la Asio S.r.l. deducendo di essere proprietario del parcheggio multipiano interrato ad uso pubblico situato al di sotto della Piazza Norberto Bobbio nel comune di San Donato Milanese (MI).

Deduceva altresì che tale parcheggio era stato realizzato dalla società Asio S.r.l., precedentemente denominata Immobiliare Metanopoli S.p.A., avente causa della SNAM S.p.A., in esecuzione della Convenzione di Lottizzazione a rogito Notaio Domenico Avondola di Milano stipulata in data 4.11.1993 rep. 42334 tra il Comune di S. Donato Milanese e la SNAM S.p.A..

Deduceva inoltre che i lavori di costruzione di tale parcheggio multipiano interrato erano stati eseguiti dalla Astaldi S.p.A.. Essendosi evidenziati fenomeni di infiltrazione e spandimento d'acqua asseritamente dovuti ad errori di progettazione e di esecuzione dei lavori, il Consorzio aveva chiesto alla Socetà che all'epoca era proprietaria (Asio S.r.l.) nonché alla Società che aveva eseguito i lavori (Astaldi S.p.A.) di essere risarcita dei danni patiti.

La Astaldi S.p.A. aveva però risposto addossando ogni responsabilità alla Società che aveva eseguito i progetti (Asio S.r.l.), negando le proprie responsabilità e neanche Asio S.r.l. aveva inteso accogliere le richieste risarcitorie.

Il Consorzio Quartiere Affari aveva allora presentato in data 21.12.2010 ricorso per accertamento tecnico preventivo e il perito nominato dal Giudice, Ing. Giuseppe Albano, aveva depositato in data 8.10.2011 la perizia ad esito degli accertamenti eseguiti.

Tale perizia avrebbe confermato l'esistenza dei vizi e dei difetti denunciati dal Consorzio Quartiere Affari, addebitabili, per quanto di rispettiva competenza, sia alla Asio S.r.l. sia alla Astaldi S.p.A..

Il CTU aveva infine elaborato un Computo Metrico Estimativo nel quale tutte le opere relative ai necessari ripristini erano state

elencate, descritte computate in termini di estensione ed, infine, quotate per un importo di Euro 507.000,00, oltre IVA ed altri oneri di legge.

Tali costi avrebbero dovuto essere posti, a titolo di risarcimento del danno, a carico sia del dante causa, costruttore nonché progettista dei lavori (Asio S.r.l.), sia dell'appaltatore (Astaldi S.p.A.), i quali sarebbero tenuti a rispondere in solido, ai sensi dell'art. 1669 c.c., dei gravi difetti di cose immobili destinati per loro natura a lunga durata.

Avrebbero dovuto inoltre essere risarciti tutti gli ulteriori danni che fossero derivati al Consorzio a causa ed in conseguenza dei vizi e dei difetti accertati dal CTU.

Alla luce di tali considerazioni, il Consorzio Quartiere Affari, dopo aver citato in giudizio davanti al Tribunale di Milano sia la Asio S.r.l., sia la Astaldi S.p.A., rassegnava le seguenti conclusioni:

" Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis:

1. *condannare la ASIO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, Via Tiziano n. 32, codice fiscale e partita IVA 13232740152, nonché la ASTALDI S.p.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona, 65, codice fiscale 00398970582, in solido fra loro, a risarcire al Consorzio Quartiere Affari, in personsa del legale rappresentante pro-tempore, codice fiscale 12833270155, l'importo di Euro 507.000,00 oltre IVA ed altri oneri di legge, oltre a tutti gli ulteriori danni che derivassero al Consorzio a causa ed in*

conseguenza dei vizi e dei difetti accertati dal CTU, così come accertati in corso di causa;

2. *con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge"*

Il procedimento, iscritto a ruolo sotto il n. 16709/2012, veniva assegnato per la trattazione alla 7^ Sezione Civile del Tribunale di Milano, G.U. Dott. Rossi, e veniva fissata per la comparizione delle parti, ai sensi dell'art. 168-bis, 5° comma, c.p.c., l'udienza del 19.9.2012.

* * *

Si costituisce in giudizio con il presente atto la ASIO S.r.l. contestando ed impugnando nella forma più ampia ogni deduzione, produzione e richiesta del Consorzio attore e chiedendo la declaratoria di inammissibilità, nullità e comunque il rigetto della avversa domanda, infondata in fatto ed in diritto e del tutto carente di prova, per i seguenti motivi.

* * *

1. **Omessa (od insufficiente) specificazione dell'oggetto della domanda di accertamento tecnico preventivo. Nullità del ricorso e delle attività processuali successivamente espletate, con particolare riguardo alla CTU.**

Si è sottolineato fin dalla nostra costituzione nella fase di A.T.P. che i procedimenti di istruzione preventiva trovano la loro naturale collocazione sistematica fra i procedimenti cautelari, e si caratterizzano appunto per la finalità *"cautelare e conservativa, in quanto danno la possibilità di procedere immediatamente all'accertamento dello stato dei luoghi o della qualità o condizione di cose che non potrebbe*

essere rimesso ad altro tempo, senza pericolo che la prova vada dispersa e che, quindi, sia reso inattuabile lo stesso diritto, se questo ha bisogno di prove per essere riconosciuto ed attuato" (Cass. 9.12.1974, n. 4120).

Requisito indefettibile del procedimento di istruzione preventiva è dunque il rapporto di strumentalità con il giudizio di merito, e quindi l'attenzione del giudice deve essere rivolta a riscontrare la rilevanza del mezzo istruttorio rispetto alla situazione giuridica alla quale la prova è preordinata (così TEDIOLI, commento a Trib. Torino 19.4.2005, in *Studium Iuris*, 2006, fasc. 2, pp. 202-203, ivi ampi richiami).

Tale valutazione di ammissibilità e rilevanza è resa possibile soltanto conoscendo le domande e le eccezioni in relazione alle quali la prova è strumentale (SALVANESCHI, *"I provvedimenti di istruzione preventiva"*, in *Riv. dir. proc. civ.* 1998, p. 800 e segg.).

Ciò è chiaramente sancito dal codice di rito, anche con riferimento al procedimento di accertamento tecnico preventivo, in quanto l'art. 696 c.p.c. rinvia espressamente agli artt. 692 e seguenti c.p.c., e fra questi l'art. 693, 3° comma, dispone che *"il ricorso deve contenere l'indicazione dei motivi dell'urgenza e l'esposizione sommaria delle domande o eccezioni alle quali la prova è preordinata"*.

Talchè la mancanza od insufficienza dell'esposizione di cui sopra impedisce *"... una sia pur sommaria delibazione sulla rilevanza che l'accertamento richiesto potrà rivestire nel futuro proponendo giudizio ordinario. Si tratta perciò di una nullità ex art. 156, 2° comma c.p.c."*. (Trib. Torino 19.4.2005, già citata; conf. Trib. Milano 26.2.2003, in *Riv. crit. dir. lav.* 2003, p. 461).

Abbiamo in proposito sottolineato come la semplice lettura del ricorso introduttivo rendesse evidente la carenza del requisito sopra delineato.

Il mero riferimento, infatti, ad una generica richiesta di risarcimento danni, o ad una asserita responsabilità della quale non si precisava neppure il genere di appartenenza (aquiliana o contrattuale, e in quest'ultimo caso, eventualmente, con la specificazione relativa al rapporto dal quale la stessa si sarebbe originata, ed ancora se trattavasi di responsabilità da inadempimento o da altra violazione), non rendeva infatti possibile l'identificazione dell'oggetto della domanda del futuro giudizio di merito.

Nella sostanza parte ricorrente, senza minimamente porsi il problema di qualificare - almeno nei suoi tratti essenziali - l'azione che aveva in mente di intraprendere, ha dato avvio ad un procedimento di A.T.P. meramente esplorativo e pressochè fine a sé stesso.

In proposito, la giurisprudenza di merito formatasi sull'argomento ha avuto modo di sottolineare che il ricorso per A.T.P. "*deve contenere l'indicazione della domanda e delle eccezioni, alle quali la prova è preordinata*" e che tale requisito non è soddisfatto allorchè lo stesso ricorso "*manca di ogni precisazione al riguardo, tale non potendosi ritenere il generico accenno al danno che il ricorrente assume d'aver risentito in esito ad asserita inadempienza contrattuale del venditore, senza alcuna, sia pur sommaria, specificazione della domanda*

che egli intende in concreto proporre..." (App. Trieste 20.2.1957, in *Giust. Civ.* 1957, I, p. 713).

Nel nostro caso, come già evidenziato, se anche si faceva riferimento ad un generico "*danno*", nulla si diceva neppure in ordine alla responsabilità.

L'avveso ricorso avrebbe dunque dovuto essere dichiarato nullo ed inammissibile, e non si sarebbe dovuto fare luogo all'espletamento della CTU.

Logico corollario di tale nullità, che dovrà essere oggi dichiarata, è l'inutilizzabilità degli accertamenti peritali eseguiti, anch'essi contaminati dal vizio di nullità.

* * *

2. Infondatezza della avversa domanda, intervenuta prescrizione e decadenza da ogni pretesa azionata.

L'eccezione sopra spiegata ha portata assorbente.

Senza minimamente regredire dalla stessa, vanno tuttavia ribadite le altre eccezioni spiegate sin dalla fase cautelare, alla luce delle quali l'avversa domanda si profila del tutto infondata e comunque coperta da prescrizione e decadenza.

Può anzitutto dubitarsi (e parte attrice non dedica neppure poche righe a sostenere il contrario) che i difetti lamentati rientrino nella previsione di cui all'art. 1669 c.c.

Secondo l'insegnamento della giurisprudenza, infatti, "*in tema di responsabilità dell'appaltatore, le disposizioni dell'art. 1669 c.c. tendono essenzialmente a disciplinare le conseguenze dannose dei vizi costruttivi che incidono negativamente* ***in maniera profonda sugli elementi***

essenziali di struttura e di funzionalità dell'opera, influendo sulla sua solidità, efficienza e durata, *mentre quelle dell'art. 1667 c.c. riguardano l'ipotesi in cui la costruzione non corrisponda alle caratteristiche del progetto e del contratto di appalto, ovvero sia stata eseguita senza il rispetto delle regola della tecnica"* (Cass. 1.03.2001, n. 3002 - conforme Cass. 18.08.93, n. 37501);

Nella fattispecie, non sembrano essere state riscontrate anomalie direttamente incidenti su elementi strutturali del manufatto e quindi i vizi o difetti dovrebbero tutt'al più rientrare nella previsione di cui all'art. 1667 c.c..

Con la conseguenza che troverebbero applicazione le decadenze (denunzia dei vizi entro 60 giorni dalla scoperta), ed i termini prescrizionali (due anni dalla consegna dell'opera), previsti dalla disposizione da ultimo richiamata.

Come si rileva dal verbale di collaudo del 26.9.2005 (doc. 1), i lavori sono stati ultimati in data 17.11.2003, e quindi si eccepisce l'intervenuta **decadenza** e **prescrizione** dell'azione di parte attrice.

Ma quand'anche (e non si vede come) dovesse ritenersi operare la disposizione di cui all'art. 1669 c.c. (peraltro, nella pur diffusa relazione peritale, benchè sia stata individuata una variegata tipologia di asseriti difetti costruttivi, nessuna distinzione viene eseguita secondo la gravità del difetto, così rendendo la relazione stessa - come meglio si vedrà - inutilizzabile), nondimeno si applicherebbero anche i termini di prescrizione e di decadenza previsti dalla norma da ultimo richiamata (denunzia del vizio entro un anno dalla scoperta; prescrizione dell'azione entro un

anno dalla denunzia; infradecennalità dell'insorgenza del difetto, decorrente dalla consegna delle opere).

Emerge invece pacificamente dalla relazione del CTU, ed è stato messo nel dovuto risalto dal nostro consulente tecnico di parte, che le anomalie lamentate si sono manifestate molti anni addietro.

Si legge infatti nella relazione del CTP Ing. Valtolina: "*che i difetti si siano presentati quasi subito, oltre che dalla tipologia delle carenze, sono confermati dagli interventi correttivi di protezione realizzati fin dalla presa in gestione del parcheggio da parte del concessionario, interventi ormai datati dalla presenza di ossidazioni molto avanzte che denotano anni di corrosione in atto (Foto 1,2,3,4,5,6,7). Il concessionario ha effettuato infatti nel tempo notevolissimi interventi per evitare che le percolazioni cadessero sulle auto in sosta con posa in opera di canaline a soffitto e protezioni varie che risultano essere state posate da parecchi anni*" (relazione Ing. Valtolina, pag. 4, doc. 2).

E il CTU, come si vedrà, ha confermato che "*le infiltrazioni sono molto datate e, probabilmente, hanno avuto inizio fin dalla origine della costruzione*" (relazione, pag. 53).

Il Consorzio Quartiere Affari, quindi, pur a conoscenza da lunghissimo tempo dei difetti e delle anomalie oggi lamentate, non ne ha dato tempestiva comunicazione alla Asio S.r.l., così incorrendo nelle relative decadenze.

Ed il mancato tempestivo esercizio dell'azione ha altresì determinato l'estinzione di ogni eventuale credito per prescrizione.

La domanda avanzata dal Consorzio Quartiere Affari è quindi del tutto infondata.

Si è inoltre sottolineato fin dalla costituzione in giudizio nella fase di accertamento tecnico preventivo come debba radicalmente escludersi l'esistenza di un **nesso eziologico** fra la presenza delle anomalie denunciate ed un comportamento in qualche modo riconducibile alla Asio S.r.l..

Anzitutto le opere eseguite sono state regolarmente collaudate previa verifica dell'assenza di difetti costruttivi, e sono state accettate senza alcuna riserva dal Consorzio.

Ciò induce legittimamente a ritenere che si sia innestato successivamente alla consegna un fattore causale autonomo che abbia determinato l'insorgenza delle anomalie poi riscontrate.

E tale fattore autonomo è costituito dalla omessa regolare manutenzione delle opere a cura del Consorzio, evincibile peraltro dalla stessa relazione peritale (della quale si parlerà più avanti), ove sono frequenti i riferimenti alla mancata manutenzione.

Si legge al riguardo nella relazione del CTP Ing. Valtolina : "*gran parte dei vizi e difetti è dovuto inoltre alla cattiva manutenzione, in particolare non è stata curata la pulizia dei pozzetti e delle griglie di raccolta d'acqua, come pure non sono state sostituite o sistemate le parti ammalorate o rotte (Foto 11,12,13). Durante le visite sono stati trovati infatti pozzetti con presenza di foglie ed elementi estranei.*

Si riscontra inoltre che il contratto di manutenzione presentato dalla parte ricorrente è del luglio 2009, mentre nulla è dato sapere di quello che è stato effettuato come opere di manutenzione dalla fine dei lavori, avvenuta nel novembre 2003, fino alla stipula del nuovo contratto di manutenzione, per un periodo di quasi sei anni".

Si è prodotta al riguardo, nella fase dell'accertamento tecnico preventivo, la copia del contratto di cessione in favore del Consorzio delle aree asservite ad uso pubblico ove insistono i parcheggi (atto Notaio Domenico Avondola di Milano in data 20.5.1999, Rep. 56604, Racc. n. 5883), contratto che all'art. 7 pone gli oneri di manutenzione a carico del Consorzio.

Anche su questo punto, nonostante le difese sviluppate dalle parti resistenti ed i riferimenti contenuti nella CTU e nelle relazioni dei CTP, nulla ha controbattuto parte attrice nella propria stringatissima citazione, né ha prodotto documenti o fornito chiarimenti, venendo ad assumere un comportamento processuale di **mancata contestazione** in ordine ad un aspetto decisivo e risolutivo della controversia che non potrà non assumere rilevanza nel presente giudizio.

Anche sotto tale profilo, la domanda del Consorzio è quindi del tutto infondata.

* * *

3. Inidoneità della espletata CTU alla attribuzione in capo alla Asio S.r.l. di una responsabilità risarcitoria in ordine ai fatti lamentati

Numerose sono le critiche che possono avanzarsi alla espletata CTU.

Anzitutto, per quanto riguarda un punto assolutamente decisivo della controversia, e cioè l'avere provveduto o meno il Consorzio Quartiere Affari alla regolare manutenzione dell'immobile, che formava specifico oggetto del punto 2c dei quesiti posti dal

Giudice, il CTU, a fronte di una relazione di ben 90 pagine, dedica all'argomento, precisamente alla pag. 32, appena poche righe, riferendo di avere ricevuto in consegna dal Consorzio la documentazione attestante la manutenzione ordinaria relativamente alla quale non sarebbe " ... *intuitivo far corrispondere gli interventi descritti ai piani ed alle zone in contestazione*" (il che, sia detto per inciso, non sembra di poco conto, visto che compito del CTU sarebbe stato proprio quello di accertare detta corrispondenza !).

Espresso tale equivoco e preoccupante rilievo, lo stesso CTU liquida sbrigativamente l'argomento deducendo che "*il sottoscritto ritiene possibile solo una eventuale marginale riconducibilità delle problematiche di guasto accertate a quanto osservato circa la manutenzione generale e particolare dell'autorimessa*" (relazione, pag. 32).

In sostanza il CTU, senza in alcun modo dare conto degli elementi concreti in base ai quali si sarebbe formato il suo convincimento (e quindi con vizio di illogicità manifesta ed eccesso di potere), dopo avere messo in dubbio l'intellegibilità della documentazione ricevuta e, soprattutto, lo specifico riferimento della stessa proprio alle aree oggetto della sua indagine, da un lato riconosce, sia pure a titolo eventuale (ma da un CTU ci si attendono dati scientifici e puntuali, non ipotesi generiche ed indimostrate), la possibile incidenza causale delle carenze manutentive in rapporto ai difetti riscontrati, dall'altro lato, sempre senza fornire precisi parametri di riferimento, relega tale incidenza ad un ruolo "*marginale*".

Che cosa si intenda per "*marginale*" tuttatvia, non è dato sapere.

Essendo pacificamente l'onere di manutenzione a carico del Consorzio, le conseguenze di una mancata o inadeguata regolare attività manutentiva sono destinate ad incidere sul nesso causale, escludendo proporzionalmente, fino ad escludere del tutto, l'eventuale responsabilità delle parti convenute.

Quindi, torniamo a ripetere, per "*marginale*" che cosa si intende? Una percentuale del 5%, del 10% del 20%, od altro?

Si comprende bene che la perizia eseguita è del tutto inaffidabile.

A seguito dei puntuali rilievi del CTP Ing. Valtolina, il CTU torna sull'argomento alla pag. 55 della relazione da un lato dovendo prendere atto ("*concordando*" con l'Ing. Valtolina) che "*la documentazione fornita da parte Ricorrente è riferita al solo periodo dal 2009 in avanti, mentre nulla è stato prodotto per i sei anni precedenti*".

Il che significa che, per un lunghissimo lasso di tempo (ben sei anni), di per sé idoneo a provocare guasti irreparabili all'immobile se non regolarmente manutenuto, il CTU ha omesso di accertare se vi sia stata o meno manutenzione (sic!).

Dall'altro lato, nonostante tale constatazione il CTU ha ritenuto di confermare le precedenti valutazioni (cioè le poche imprecise ed illogiche supposizioni che si sono prima censurate), facendo ad esse autoreferenziale rinvio.

Conclusione ancor più preoccupante se la si pone in contraddizione con quanto affermato dallo stesso CTU, a pag. 53 della relazione, secondo cui "*sicuramente, le infiltrazioni sono molto datate e, probabilmente, hanno avuto inizio fin dalla origine della*

costruzione", e che "*lo stato attuale degli ammaloramenti è strettamente legato al perdurare negli anni di situazioni non risolte in modo adeguato*".

Si deve qui altresì sottolineare come l'espletata CTU non abbia preso la benché minima posizione in ordine ad ulteriori fattori tecnici di sicuro rilievo per la ricostruzione delle cause delle lamentate infiltrazioni e per i conseguenti addebiti di responsabilità.

In particolare, si possono individuare almeno tre significativi terreni di indagine nei quali il consulente incaricato dal Tribunale non ha ritenuto sbrigativamente neppure di doversi addentrare, nonostante la loro indubbia rilevanza ai fini del decidere, e il cui omesso esame inficia radicalmente l'attendibilità della perizia:

- in primo luogo, il CTU non ha minimamente indagato le prestazioni e la qualità delle opere realizzate e la congruità delle conseguenti scelte progettuali e realizzative, in rapporto agli standards richiesti dalle convenzioni urbanistiche dalle quali trae origine la realizzazione del parcheggio interrato. In altri termini, cioè, il consulente non ha verificato se l'opera sia stata disegnata e realizzata sulla base di quanto originariamente convenuto tra Amministrazione e operatore privato ovvero se vi siano stati scostamenti (e se sì, di che tipo e in che misura);
- in secondo luogo, accertato un determinato standard progettuale e qualitativo del parcheggio, il CTU non ha individuato il conseguente standard manutentivo (è

argomento fin troppo lampante che un'opera realizzata in cemento armato non possa essere valutata, sotto il profilo manutentivo, alla stregua di corrispondenti manufatti costruiti con altri materiali, più o meno "nobili") e, di conseguenza, se tale standard sia stato - o meno, come si è eccepito e qui si ribadisce - rispettato dal Consorzio attore nei moltissimi anni in cui ha avuto il possesso dell'opera;

- da ultimo, il CTU non si è neppure peritato di verificare la compatibilità dei fenomeni infiltrativi lamentati con il ciclo di vita delle componenti previste dal progetto, ed in particolare con quelle che non pregiudicano l' uso sostanziale dell'opera. Ed è fin troppo evidente che tale argomento riveste un peso specifico nella richiesta di danni formulata dalla parte attrice (sebbene come visto ad oggi non sia ancora dato comprendere a che titolo tali danni vengano richiesti).

Ricordiamo poi, ancora una volta, che gravavano (e gravano) sul Consorzio gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, per cui non si vede come le sbrigative ed inaccettabili conclusioni del Consulente d'ufficio possano conciliarsi con il quadro sopra descritto.

Molte altre sarebbero le osservazioni critiche da rivolgere alla espletata CTU, che come già detto si contesta *in toto*, sia sotto il profilo tecnico che sotto quello della quantificazione e della imputabilità dei danni (basti pensare che dalla relazione non si desume in alcun modo in quale proporzione le asserite

responsabilità possano essere fatte risalire ad errori di progettazione ovvero ad errori di esecuzione).

Su tutti questi punti avremo modo di tornare nel corso del giudizio, dovendoci in questa sede limitare ad eccepire la radicale inutilizzabilità della suddetta CTU, rimettendo al Giudice ogni valutazione riguardo alla rinnovazione delle operazioni peritali, che qui formalmente si richiede.

Di certo, per quel che qui rileva, la decisione non potrà fondarsi sull'elaborato allo stato acquisito.

* * *

4. Responsabilità dell'impresa appaltatrice, del progettista e del direttore lavori. Richiesta di chiamata in causa.

Come è già stato evidenziato la Immobiliare Metanopoli S.p.A., alla quale è subentrata la Asio S.r.l., ha commissionato la realizzazione dei parcheggi interrati alla Astaldi S.p.A., che infatti è stata anch'essa citata dal Consorzio, quale impresa esecutrice, nel presente giudizio.

Poiché nella relazione del CTU, ancorchè per molti aspetti non condivisibile, si fa riferimento a difetti di costruzione delle opere, è evidente che Astaldi S.p.A. dovrà essere tenuta a manlevare Asio S.r.l. per qualsiasi conseguenza pregiudizievole che a quest'ultima dovesse derivare per effetto dell'accoglimento della avversa domanda.

Ciò giustifica pertanto la proposizione di domanda di garanzia, e comunque ex art. 1669 c.c., nel rapporto interno con l'altra parte

convenuta, ferma restando la contrapposizione netta di entrambe dette parti rispetto al Consorzio attore.

Nel costituirsi in giudizio nella fase dell'accertamento tecnico preventivo Astaldi (e con l'occasione devono qui contestarsi ed impugnarsi nella forma più ampia tutte le eccezioni, deduzioni, produzioni e difese della stessa Astaldi, per quanto dirette a sottrarre quest'ultima alla propria responsabilità di appaltatrice nei confornti della committente Asio) aveva fra l'altro sollevato l'obiezione che i vizi riscontrati dovessero essere riferiti quanto meno in parte ad errori di progettazione delle opere (memoria Astaldi, pag. 6).

La relazione del CTU Ing. Albano sembrerebbe a propria volta riferire le problematiche manifestatesi in parte ad errori di progettazione, in parte ad errori di realizzazione.

Ferma restando la contestazione delle risultanze della CTU secondo quanto si è sopra specificato, si rende comunque necessario cautelativamente estendere il contraddittorio nei confronti del progettista e del direttore dei lavori, in funzione dell'apporto causale che ciascuno dei suddetti dovesse risultare avere fornito alla causazione del danno.

Al riguardo la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che "*in tema di appalto ed in ipotesi di responsabilità ex art. 1669 c.c. per rovina o difetti dell'opera, la natura extracontrattuale di tale responsabilità trova applicazione anche a carico di coloro che abbiano collaborato nella costruzione, sia nella fase di progettazione o dei calcoli relativi alla statica dell'edificio, che in quella di direzione dell'esecuzione dell'opera, qualora*

detta rovina o detti difetti siano ricollegabili a fatto loro imputabile" Con la conseguenza che *"la chiamata in causa del progettista e/o direttore dei lavori da parte dell'appaltatore, convenuto in giudizio per rispondere, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., dell'esistenza di gravi difetti dell'opera ... effettuata non solo ai fini di garanzia ma anche per rispondere della pretesa dell'attore, comporta, in virtù di quest'ultimo aspetto, che la domanda originaria, anche in mancanza di espressa istanza, si intende automaticamente estesa al terzo, trattandosi di individuare il responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unico"* (Cass. 30.05.2003, n. 8811).

Né ciò vale ad escludere la responsabilità dell'appaltatore (Astaldi) in quanto, sempre secondo l'insegnamento della giurisprudenza, *"l'appaltatore, anche quanto realizzi un progetto altrui sotto il controllo e la vigilanza di un tecnico incaricato dal committente ma conservando una propria autonomia, ha l'obbligo di controllare e correggere gli eventuali errori di progetto in quanto è tenuto ad eseguire l'opera secondo le regole dell'arte e ad assicurare un risultato tecncio conforme alle esigenze del committente; conseguentemente è responsabile per i vizi imputabili al progetto fornito dal committente salvo che abbia operato come "nudus minister" in condizione di completa subordinazione alle direttive da quello impartite anche a mezzo del direttore dei lavori"* (Cass. 22.02.2000, n. 1965).

Nell'appalto in questione, la progettazione delle opere risulta essere stata affidata all'Ing. Clemente Schiatti, presso MSC Associati S.r.l., Via Cialdini, 37, 20161 Milano, mentre la Direzione Lavori risulta essere stata affidata all'Ing. Bruno Finzi, Via

Giustiniano, 10, 20129 Milano (si veda il certificato di collaudo in data 26.9.2005, doc. 1 già citato).

Si richiede pertanto l'autorizzazione alla chiamata in causa del progettista dei lavori, nonché del direttore dei lavori, ai quali dovrà essere estesa la domanda dell'attore in caso di accertamento di eventuali profili di responsabilità all'esito del presente giudizio, e con obbligo per gli stessi di tenere indenne Asio S.r.l. per qualsivoglia pregiudizio la medesima dovesse risentire in conseguenza dell'accoglimento della domanda attrice.

* * *

5. Infondatezza delle eccezioni sollevate da Astaldi S.p.A. nella fase di accertamento tecnico preventivo, ove riproposte nella fase di merito.

Abbiamo già precisato la nostra contestazione delle argomentazioni difensive spiegate da Astaldi S.p.A., prevalentemente incentrate sulla asserita incidenza causale di dedotti errori di progettazione che avrebbero impedito la realizzazione a regola d'arte dell'opera appaltata.

Al riguardo la giurisprudenza ha avuto più volte occasione di ribadire che "*il requisito dell'autonomia impone all'appaltatore – anche laddove il committente si sia riservato il potere di ingerirsi nella direzione dei lavori appaltati – di attenersi comunque alle buone regole dell'arte, in modo da assicurare al committente stesso il risultato tecnico conforme alle di lui esigenze (Cass. 1965/00: Cass. 3384/95), e, per conseguenza, l'appaltatore è anche tenuto a segnalare al committente l'eventuale contrarietà delle prescrizioni impartitegli alle regole della buona tecnica*

costruttiva (Cass. 14598/00; Cass. 9562/94) e così pure a denunziare tempestivamente gli errori del progetto di cui egli si sia accorto, non potendo andare esente da responsabilità per quegli errori da lui non avvertiti, ma dei quali egli avrebbe dovuto avvedersi con la normale diligenza, nei limiti delle sue cognizioni tecniche (Cass. 14598/00; Cass. 5099/95). In difetto egli risponde comunque della cattiva esecuzione dell'opera (Cass. 8075/99; Cass. 9562/94), eventualmente assieme al progettista (Cass. 13039/91) e al direttore dei lavori. (Cass. 11.5.2007, n. 10860)". Con l'ulteriore precisazione che *"le responsabilità dell'appaltatore è esclusa soltanto quando il committente abbia imposto – per contratto oppure durante lo svolgimento concreto dei lavori – l'esecuzione supina ed incondizionata delle sue direttive riducendo l'appaltatore al rango di mero esecutore (c.d. nudus minister), privo di ogni autonomia nei sensi sopra precisati (Cass. n. 6088/00; Cass. n. 11566/97; Cass. n. 6171/93; Cass. n. 3092/87)"* (così Cass. 11.5.2007, n. 10860).

E ad un impresa primaria e qualificata, quale Astaldi è, non sarebbe certo mancata la competenza, e l'esperienza, per rilevare eventuali errori progettuali, richiederne la correzione e comunque esprimere il proprio dissenso, evitando così il manifestarsi dei difetti ad opera realizzata.

La stessa Astaldi S.p.A., in denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, sarà quindi tenuta a rispondere sia direttamente nei confronti del Consorzio sia, su piano interno, a manlevare Asio da qualsiasi conseguenza pregiudizievole.

* * *

Per quanto sopra esposto, salvo variare, meglio precisare od aggiungere nel prosieguo, si rassegnano le seguenti

Conclusioni

"Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

In via principale,

1. dichiarare nulla, e comunque respingere, la domanda attrice in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto e totalmente carente di prova e comunque per intervenuta prescrizione e decadenza da ogni pretesa;

In via subordinata, nonché riconvenzionale nei confronti dell'altra convenuta Astaldi S.p.A.,

2. per l'ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attrice, previa autorizzazione alla chiamata in causa dell'Ing. Clemente Schiatti, quale progettista dei lavori appaltati nonché dell'Ing. Bruno Finzi, quale direttore dei lavori, ritenuta la responsabilità ai sensi dell'art. 1669 c.c. della impresa appaltatrice Astaldi S.p.A., in concorso con i predetti progettista e direttore dei lavori, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, e cumulativamente in solido fra loro, in relazione ai gravi difetti di costruzione che dovessero essere riscontrati nella realizzazione dei parcheggi interrati oggetto della presente controversia, dichiarare i suddetti obbligati a tenere indenne e manlevare Asio S.r.l. per qualsiasi pretesa fatta valere dal Consorzio attore a fronte dei difetti di cui sopra, e comunque per qualsivoglia altra

causale, con condanna di Astaldi S.p.A., dell'Ing. Clemente Schiatti e dell'Ing. Bruno Finzi al pagamento diretto alla parte attrice di tutte le somme che dovessero essere in favore di questa liquidate, con corrispondente liberazione di Asio S.r.l;

In via ulteriormente subordinata,

3. Sempre per l'ipotesi sub 2), e nel caso di condanna di Asio S.r.l. al pagamento di qualsiasi somma in favore del Consorzio attore, per qualsivoglia causale, condannare Astaldi S.p.A., l'Ing. Clemente Schiatti e l'Ing. Bruno Finzi, in solido fra loro, o subordinatamente ciascuno per quanto di rispettiva competenza, a rimborsare Asio S.r.l. per le somme pagate al Consorzio, con interessi di legge dalla data del pagamento fino al soddisfo nonché maggior danno ex art. 1224 c.c.;
4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, maggiorati di rimborso spese generali 12,50%, IVA e CPA come per legge".

Si richiede, ai sensi degli artt. 167 e 269 c.p.c., lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione dei terzi chiamati nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c..

Si depositano i seguenti documenti

1. verbale di collaudo lavori del 26.9.2005;
2. relazione tecnica del CTP Ing. Valtolina;
3. fascicolo di parte del procedimento di ATP;
4. informativa sulla mediazione.

Con riserva di ulteriori produzioni nei termini di rito.

Si chiede ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante del Consorzio Quartiere Affari sul seguente capitolo:

"Vero che il Consorzio Quartiere Affari, successivamente alla consegna delle opere appaltate e fino al luglio 2009, non ha curato, direttamente o indirettamente, la manutenzione continuativa dei parcheggi, con particolare riguardo alla pulizia dei pozzetti e delle griglie di raccolta delle acque, nonché alla sostituzione o sistemazione delle parti deteriorate".

Con riserva di ogni ulteriore istanza istruttoria, nonché di ogni deduzione aggiuntiva, nelle sedi e nei termini di cui all'art. 183, 5° comma c.p.c.

Senza esonero dalle notificazioni e comunicazioni previste dal codice di rito, ed in aggiunta al domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Rusconi in Milano, Via Visconti di Modrone, 2, fax. n. 02.77735333, p.e.c.: giuseppe.rusconi@como.pecavvocati.it, si indicano i seguenti ulteriori recapiti di trasmissione telematica per eventuali comunicazioni: fax 06.6876696; p.e.c.: carloalfredorotili@ordineavvocatiroma.org.

Ai sensi dell'art. 14, 2° comma, D.P.R. 30.5.2002 n. 115 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, si dichiara che per effetto della richiesta di chiamata in causa del terzo, nonché della domanda riconvenzionale interna nei confronti dell'altra convenuta, pur non essendo variato il valore della controversia di € 507.000,00 come dichiarato dall'attore nell'atto introduttivo, è dovuto il versamento di un ulteriore contributo unificato per

importo corrispondente alla originaria domanda attrice, e cioè di € 1.056,00=.

Roma - Milano, 12 Luglio 2012

(Avv. Fiorenza Resta)

(Avv. Carlo A. Rotili)

(Avv. Giuseppe Rusconi)